

R.G.A.C. 1270/2021

**TRIBUNALE DI ISERNIA**

**DECRETO**

Il Giudice, dr. Fabio PAPA;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 30.12.2021 da:

**Società TRE STELLE s.c.ar.l.** (00383130945), con sede legale alla Piazza XVII Aprile n. 1 Poggio Sannita (IS), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al ricorso dagli avvocati Giuseppe Ruta (RTUGPP65C27B519R), ed Enrico Ceniccola (CNCNRC67L20B519H), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Campobasso al Corso Vittorio Emanuele II n. 23

**contro:**

**ASREM** (01546900703), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Campobasso alla Via Ugo Petrella n. 1.

nonché nei confronti di:

**Dussmann Service s.r.l.**, (00124140211), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Capriate S. Gervasio (BG) alla Via Papa Giovanni XXIII. ASREM;

Si osserva:

il ricorrente esperisce lo strumento di urgenza chiedendo, in via principale, di disporsi la sospensione cautelare dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, anche *inaudita altera parte*, ossia della Deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 17.12.2021 avente ad oggetto "*Adesione convenzione Consip servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale - Lotto n. 7*", nonché degli atti ad essa presupposti, conseguenti e connessi e per l'effetto, adottando tutti gli atti necessari e sufficienti alla sospensione delle attività poste in essere dall'Amministrazione Procedente, contestualmente fissando l'udienza ex art. 669-*sexies* c.p.c. con indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

Argomenta, circa il fumus, che si debba rilevare:

la violazione e errata applicazione degli artt. 2, 15 del contratto, nonché degli artt. 1453, 1671 c.c.;

la carenza assoluta della prova dell'invito all'appaltatore ad adeguare le condizioni contrattuali ai sensi dell'art 1, XIII c., della L. n. 135/2012;

la violazione del legittimo affidamento incolpevole;

l'eccesso di potere per erroneità e carenza dei presupposti e quello per carenza di motivazione;

\* \* \*

La domanda appare suscettibile di accoglimento con riguardo alla richiesta di provvedimento inaudita altera parte;

l'art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che attribuisce alle amministrazioni pubbliche, *"che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi [...] il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite"*; quanto sopra, quando *"i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non consenta una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,* appare chiaro nello stabilire i presupposti in presenza dei quali l'amministrazione può usufruire di tale facoltà di recesso dal contratto;

Nella situazione in esame, appare che l'ASREM abbia inteso applicare il predetto recesso ad un contratto, concluso tra la ricorrente e la stessa ASREM, per un appalto di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera che l'Azienda sanitaria intende sostituire in base alla convenzione CONSIP avente ad oggetto gli stessi servizi di pulizia, aggiudicato alla Dussmann Service, senza tuttavia che risulti che la stessa abbia pagato le prestazioni già eseguite, senza aver operato alcuno specifico raffronto tra il contratto per la pulizia e la sanificazione stipulato con la ricorrente Cooperativa ed i parametri tecnico/economici contenuti nel Paino Dettagliato delle Attività trasmesso dalla Dussmann service e, soprattutto, senza aver mai preavvisato l'appaltatore per l'eventuale adeguamento alle presunte condizioni migliorative contenute nella convenzione CONSIP;

Appare incontestabile, dunque, prima facie, e in relazione alla richiesta di provvedere inaudita altera parte, il fumus sotteso alla lamentata violazione, in quanto l'amministrazione avrebbe provveduto in assenza e in violazione dei presupposti di legge e dunque in carenza e in eccesso di potere;

si deve poi osservare, quanto al requisito del periculum, che per effetto del recesso e dell'imminente interruzione del rapporto contrattuale prevista per il 16.01.2021 venga in effetti a determinarsi, sin da ora, un concreto, attuale ed irreparabile danno a carico ricorrente, costretta sin da ora, in assenza di un provvedimento cautelare volto ad inibire il perfezionamento dell'iter di recesso, già comunicato ed in avanzato stato di perfezionamento, a rinunciare ad una commessa vitale per il mantenimento della cooperativa, considerato che la stessa è una società *cooperativa* con scopo *mutualistico*, che, in assenza di un provvedimento cautelare, subirebbe la perdita di una importante commessa, del valore di circa 200.000,00 euro, la cui portata viene a configurarsi, sotto il profilo operativo, oltremodo impattante sulla tenuta economico-finanziaria della ricorrente medesima, avendo la stessa chiuso gli ultimi due bilanci in perdita (bilancio del 31/12/2020 con una perdita civilistica di euro 47.481,00 e bilancio del 31/12/2019 con perdita di 14.499,009) con conseguente riduzione dei fondi mutualistici, comunque indisponibili.

Il tutto con grave ed irreparabile danno anche ai fini della possibilità di mantenimento e prosieguo della propria attività, posto che il servizio di pulizia e sanificazione presso

l'ambito di Agnone costituisce la commessa con maggiori margini per la ricorrente, il cui venir meno determinerebbe, sin da ora, l'impossibilità di far fronte agli impegni assunti, con il serio rischio di insolvenza e di tracollo., atteso che sotto il profilo economico e finanziario, la ricorrente sarebbe verosimilmente costretta, a causa di un "presunto" (ed indimostrato) vantaggio economico della committente (neppure evidenziato dall'ASREM nel provvedimento impugnato, né nelle comunicazioni all'appaltatore), a rinunciare ad un contratto, oltremodo necessario alla tenuta ed alla sopravvivenza della cooperativa medesima (come si evince dagli ultimi bilanci della cooperativa Tre Stelle, posto che il contratto in questione costituisce l'unica commessa necessaria e sufficiente a garantire un margine economico) e, anche sotto il profilo dell'interesse pubblico, segnatamente alla convenienza delle condizioni tecnico/economiche contenute nella Convenzione CONSIP, non vi è alcun riscontro documentale, tenuto altresì conto che la cooperativa Tre Stelle, ove le condizioni della convenzione CONSIP fossero effettivamente migliorative rispetto a quelle del contratto in essere, si è dichiarata fin d'ora disponibile a modificare le medesime così come espressamente previsto dall'art. 1, comma 13 della legge n. 135/2012.

Deriva che, in presenza di scrutinio positivo e provvisorio in ordine sia al fumus che al periculum, si debba adottare il provvedimento di sospensione inaudita altera parte dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 17.12.2021 avente ad oggetto "*Adesione convenzione Consip servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Lotto n. 7*" ;
- - della nota con cui è stato notificato il Provvedimento del Direttore Genarle n. 1515 del 17.12.2021 avente ad oggetto "*Adesione convenzione Consip servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Lotto n. 7*" trasmessa tramite PEC il 20.12.2021 ;
- del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) aggiornato, documento dal contenuto sconosciuto, acquisito al protocollo dell'ASREM al n. 135677 in data 14.12.2021;
- delle note del 16.11.2021 e del 26.11.2021, con cui l'ASREM ha richiesto e sollecitato l'inoltro dell'elenco del personale utilizzato per la fornitura del servizio di pulizia presso le sedi delle strutture sanitarie dell'Area di Agnone, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi

Rinvia per le spese al provvedimento definitivo.

### **P.Q.M.**

- dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore Generale n. 1515 del 17.12.2021 avente ad oggetto "*Adesione convenzione Consip servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Lotto n. 7*" ;
- - della nota con cui è stato notificato il Provvedimento del Direttore Genarle n. 1515 del 17.12.2021 avente ad oggetto "*Adesione convenzione Consip servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale – Lotto n. 7*" trasmessa tramite PEC il 20.12.2021 ;

- del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) aggiornato, documento dal contenuto sconosciuto, acquisito al protocollo dell'ASREM al n. 135677 in data 14.12.2021;
- delle note del 16.11.2021 e del 26.11.2021, con cui l'ASREM ha richiesto e sollecitato l'inoltro dell'elenco del personale utilizzato per la fornitura del servizio di pulizia presso le sedi delle strutture sanitarie dell'Area di Agnone, nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi

- visto l'art. 669 sexies, II , III c., c.p.c.;

**fissa** l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 3/03/2022, a trattazione scritta, salvo mancato consenso, con termine per note fino a 5 gg prima, con assegnazione a parte ricorrente del termine perentorio sino al 12.02.2022 per la notifica del ricorso e del presente decreto, ed a parte resistente del termine sino al 24.02.2022 per la costituzione in giudizio;

a tale udienza, nel contraddittorio delle parti, si provvederà alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati col presente decreto.

Isernia, 12.01.2022

IL GIUDICE  
Dr. Fabio PAPA